

PRIME INDICAZIONI CIRCA GLI ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO CHE POSSONO LEGITTIMAMENTE FONDARE LA DISTINZIONE TRA ATTIVITA' PROFESSIONALE DEL GEOLOGO E ATTIVITA' DI IMPRESA IN MATERIA DI INDAGINI E PROVE

Sono pervenuti all'Ordine, da quando è iniziato l'utilizzo della Patente a Crediti, quesiti circa la distinzione tra attività professionale del geologo e attività di impresa.

Ferma la competenza della categoria in materia di indagini e prove (legge 3.02.1963, n° 112; D.P.R. 5.06.2001, n° 328) che presuppongono anche l'uso di apparecchiature tipiche dell'attività di impresa, si evidenzia come in materia possa darsi luogo a una commistione tra attività prettamente professionale e quella imprenditoriale.

La prestazione professionale del geologo consiste nell'attività di programmazione e progettazione delle indagini, prove e misurazioni e in quella successiva di interpretazione dei dati che confluisce nella redazione dei relativi elaborati. Al professionista appartiene quindi tutta quella sfera di attività che precede, coesiste ed è successiva, alle indagini ed alle prove rispetto alla quale il suo apporto è indispensabile ed infungibile per legge, attesa la specifica formazione tecnico-scientifica del geologo.

Si ritiene, invece, che **l'attività materiale di indagine, prova e misurazione possa essere ricondotta ad attività imprenditoriale, fatte salve quelle attività di indagine, prova e misurazione che possono effettuarsi utilizzando apparecchiature e strumentazioni di piccole dimensioni e facile trasporto o che, in ogni caso, non implicino per la loro esecuzione l'assunzione da parte del geologo di dimensioni e organizzazioni di impresa.**

L'attività di esecuzione di prove ed indagini si compone infatti di due elementi e/o aspetti: da un lato quello imprenditoriale, che consiste nell'esecuzione materiale con utilizzo di macchinari e di strumenti che, per la loro dimensione e gestione tecnica, afferiscono all'organizzazione d'impresa; dall'altro quello strettamente professionale, attraverso il quale si estrinsecano le conoscenze, competenze ed esperienze del geologo, volto soprattutto alla programmazione delle indagini e all'elaborazione dei risultati, in cui l'elemento dell'«*ingegno*» prevale rispetto a quello dell'organizzazione d'impresa. Sussistono dunque attività materiali, e in quanto tali riconducibili prevalentemente all'impresa (lavori di perforazioni e sondaggi; prelievo di campioni; prove di laboratorio, esecuzione di prove penetrometriche; lavori di scavo di trincee e pozzetti ispettivi; indagini ambientali con esami di laboratorio, indagini e prospezioni geofisiche, etc.), che presuppongono logicamente, in punto di merito tecnico-scientifico, l'affidamento dell'orientamento e dell'indirizzo specifico dei lavori e dell'esame dei dati alla competenza esclusiva del geologo, ovvero all'unica figura professionale abilitata ad effettuare l'analisi tecnico-scientifica dei dati materiali acquisiti e da acquisire. Devesi, infatti, escludere che i dati, le campionature materiali, estratti *in prius* dalla sola impresa, vengano poi trasferiti nello studio del geologo che si limita ad un mero compendio *ex post*. Tutt'altro. Alle varie indagini deve connettersi, l'assidua, contestuale, ma anche preventiva, competenza tecnico-scientifica del geologo. È il geologo che deve scegliere, ad esempio, le specifiche perforazioni da eseguire ai fini geognostici, compreso il numero necessario di perforazioni e la loro esatta localizzazione: in questo sussiste l'attività di programmazione e progettazione delle indagini da parte del geologo.

Anche durante la fase esecutiva l'opera del professionista è indefettibile e consiste, ad esempio, nella determinazione dell'esatta posizione del carotaggio o della prova penetrometrica, così come nella frequenza delle prove SPT in foro in funzione dell'effettiva stratigrafia rilevata e/o nell'analisi contestuale dei campioni prelevati, nel loro conseguente esame ai fini dell'eventuale ripetizione e/o approfondimento delle indagini stesse. Per altro, sempre a titolo esemplificativo, in campo geofisico la realizzazione di uno stendimento sismico e la distanza intergeofonica dipende dalla profondità che l'indagine deve raggiungere determinata dal geologo, non solo dalla disponibilità di una adeguata lunghezza su cui eseguire l'indagine.

È proprio dalla sussistenza di questo rapporto di imprescindibile interazione tra impresa e geologo che possono sorgere, *e sono sorte*, le diverse criticità interpretative che hanno determinato gli iscritti a chiedere chiarimenti all'Ordine.

Sul punto si richiama l'**art. 2238 del codice civile** ove è stabilito che **alle professioni intellettuali si applicano le disposizioni in materia di impresa quando l'attività professionale è inserita in una più complessa attività qualificabile, appunto, come impresa.**

Per dirimere eventuali criticità interpretative può farsi ricorso alla giurisprudenza della Cassazione che si è reiteratamente espressa rilevando che ***“ai sensi dell'art. 2238 c.c. il professionista può essere qualificato come imprenditore solo se, oltre all'attività prettamente intellettuale, ne è svolta una ulteriore qualificabile come attività di impresa, rispetto alla quale l'esercizio della professione intellettuale risulti essere un semplice componente avente carattere non esaustivo”*** (Corte di Cass., Sezione Terza Civile, 17.03.2021, n° 7407; Corte di Cass., Sezione Terza Civile, 22.12.2011, n° 28312; Corte di Cass., Sezione Seconda, 9.02.2010, n° 2860; Corte di Cass., Sezione Lavoro, 7.04.2008, n° 8989; Corte di Cass., Sezione Quinta, 22.07.2004, n° 13677). Ne deriva quindi come, ai fini dell'applicazione dell'art. 2238 c.c., assuma rilievo dirimente la verifica, in punto di fatto, della consistenza dell'**attività professionale quale “componente avente carattere non esaustivo” e anche quale “componente non predominante, per quanto indispensabile del processo operativo”** (vedasi citata sentenza della Corte di Cass., Sezione Quinta, 22.07.2004, n° 13677).

In conclusione:

- ◆ ove, dunque, **il geologo abbia ad assumere una struttura organizzativa di dimensioni più o meno rilevanti**, avvalendosi di una pluralità di collaboratori e di dotazioni tecniche per l'esecuzione di indagini e prove, assumerà **la qualifica dell'imprenditore se tale struttura risulti “predominante” rispetto all'apporto scientifico-professionale, pur operando egli all'interno della stessa struttura anche a livello professionale;**
- ◆ **di contro**, ove il geologo abbia a svolgere la **professione avvalendosi per talune indagini di apparecchiature e strumentazioni di piccole dimensioni**, o di facile trasporto, e comunque **tali da qualificare la componente scientifico-professionale dell'attività come “dominante”**, non potrà essere considerato imprenditore ai sensi dell'art. 2238 c.c.

Si evidenzia da ultimo, ma non per importanza, come il **Codice deontologico dei geologi vieti** qualsiasi forma di **commistione tra attività professionale e attività di impresa (art. 19)**,

prevedendo inoltre come **gli interventi professionali** in cui **il professionista incaricato sia anche cointeressato quale titolare di servizi imprenditoriali** debbano essere **mantenuti distinti**, in modo che la committenza abbia ben chiara **la differenziazione tra le due prestazioni** (art. 21).

**SEGRETERIA ORDINE DEI
GEOLOGI DELLA LOMBARDIA
VIA G.B. PIRELLI, 26
20124 MILANO**